



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0006347 P-4.22.25
del 06/07/2018



20295335

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea
e p.c.

Ministero delle Politiche Agricole,
Ambientali e Forestali

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio – COM(2018) 390.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

P. Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

RELAZIONE TECNICA

Alla luce dell'analisi svolta sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2018)390], relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014, si rappresentano di seguito alcuni elementi di riflessione sui quali si ritiene debba essere rivolta particolare attenzione.

Le indicazioni e riflessioni esposte per macro tema sono formulate sulla base di un confronto con l'attuale assetto regolamentare e sulla base dell'esperienza maturata nella programmazione 2014-2020.

A seguire, nella sezione finale del documento, si riportano in Allegato puntuali osservazioni formulate su specifici articoli della proposta di Regolamento, dettagliando le modifiche che si ritiene debbano intervenire e le motivazioni a supporto.

1. Budget ridotto

Nell'ambito della proposta di nuovo regolamento è previsto per il **FEAMP 2021-2027** uno stanziamento complessivo di **€ 6.140 Meuro**.

Dell'importo complessivo di € 6.140 Meuro, € 5.311.000.000 (86.5%) sono destinati ai 27 Stati Membri (26 se si considera l'assenza di un'allocatione per il Lussemburgo), mentre l'importo di € 829.000.000 (13.5%) è a gestione diretta della Commissione.

Il *budget* totale attribuito al Fondo risulta inferiore a quello previsto per la programmazione **2014-2020**, pari a **6.400 Meuro** (registrando una riduzione del 4,06%) che risulta così suddiviso: circa 5.750 Meuro è a gestione concorrente (89%) e circa 647 Meuro è a gestione diretta della Commissione (11%).

Come sopra indicato, la % di distribuzione delle risorse tra Commissione e Stati membri è stata, dunque, modificata e nella nuova programmazione la quota parte destinata alla gestione



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

RELAZIONE TECNICA

degli Stati membri è passata dall' 89% (per un importo complessivo di € 5.749.331.600) all'attuale 86,5%.

Pur mantenendosi inalterate le % di distribuzione tra singoli Stati, ne deriva per l'Italia uno stanziamento complessivo pari a € 518.216.830 rispetto all'importo di € 537.262.559 della precedente programmazione (registrando per la nuova programmazione una riduzione del 3,54%).

Si consideri, inoltre, che il *budget* allocato è calcolato a prezzi correnti, anziché a prezzi fissi, e dunque dipendente dall'andamento dei tassi di inflazione.

La seguente tabella sintetizza le variazioni finanziarie intervenute tra le due programmazioni:

FEAMP 2014-2020	FEAMP 2021-2027
€ 6.400 Meuro	€ 6.140 Meuro
€ 5.749.331.600 (89% delle risorse destinato agli Stati membri)	€ 5.311.000.000 (86,5% delle risorse destinato agli Stati membri)
€ 647.000.000 (11% gestito direttamente dalla Commissione)	€ 829.000.000 (13,5% a gestione diretta della Commissione)
€ 537.262.559 (FEAMP ITALIA)	€ 518.216.830 (FEAMP ITALIA)

Alla luce di tali considerazioni, appare indispensabile puntare ad un incremento nella % di risorse destinate agli Stati membri con un conseguente incremento di risorse su base nazionale.

- **Blue economy**



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

RELAZIONE TECNICA

Si ritiene preferibile che le somme destinate agli interventi legati alla *blue economy* vengano gestite direttamente dai singoli Stati membri e non dalla Commissione secondo il principio di sussidiarietà e di regionalizzazione previsto dalla PCP.

2. Semplificazione

L'impostazione della proposta di regolamento FEAMP 2021-2027 è caratterizzata da una maggiore semplificazione guidata da tre diversi *drivers*: flessibilità, orientamento ai risultati e fiducia reciproca tra la Commissione e gli Stati membri.

La semplificazione si traduce in alcune scelte chiave che si sintetizzano nel seguente schema.

FEAMP 2014-2020	FEAMP 2021-2027
4 obiettivi tematici a livello di fondi SIE, 6 Priorità dell'Unione FEAMP	2 obiettivi politici a livello di fondi SIE, 4 obiettivi generali del FEAMP
49 misure predefinite che stabiliscono condizioni di ammissibilità.	Nessuna misura con indicazione nel Regolamento di alcune aree vietate
Uso limitato di opzioni di costi semplificati	Uso intensificato di opzioni di costi semplificati
Uso limitato di strumenti finanziari : obbligatorio l'utilizzo ad eccezione per le Piccole medie imprese	Aumento dell'uso di strumenti finanziari : obbligatorio per il supporto, nonché per la produttività e investimenti innovativi in acquacoltura per tutti i tipi di beneficiari (comprese le PMI)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

RELAZIONE TECNICA

Sono viste invece con iniziale preoccupazione alcune delle novità introdotte dalla regolamentazione generale sui fondi 2012-2027: ci si riferisce ad esempio alle condizioni abilitanti (in sostituzione delle condizionalità ex ante) che dovranno essere monitorate e applicate durante tutto il periodo di programmazione e il cui soddisfacimento costituisce condizione per la dichiarazione delle spese; il collegamento più evidente tra pagamenti e progressi nell'attuazione; la necessità di descrivere le condizioni da soddisfare o risultati da conseguire e un cronoprogramma per i finanziamenti non collegati a costi (ad esempio per i premi).

L'approccio ad una maggiore semplificazione e flessibilità delle regolamento FEAMP è ovviamente da considerare positivamente ma appare importante puntare al mantenimento degli assetti programmatici e gestionali FEAMP 2014-2020 in un'ottica di continuità.

In questo modo si potrebbe registrare un immediato avvio attuativo del Programma che, attraverso uno strumento e un assetto già noti, favorirebbe una pronta capacità di spesa.

3. Aiuti alla flotta

Si riporta, di seguito, il confronto tra i requisiti di ammissibilità dell'attuale programmazione e quelli previsti dalla nuova proposta regolamentare

ARRESTO DEFINITIVO – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	
FEAMP 2014-2020	FEAMP 2021-2027
La nave deve aver esercitato attività di pesca in mare per almeno 90 giorni in ciascuno degli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda	La nave deve aver esercitato attività di pesca in mare per almeno 120 giorni in ciascuno degli ultimi tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

RELAZIONE TECNICA

ARRESTO TEMPORANEO – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	
FEAMP 2014-2020	FEAMP 2021-2027
La nave deve aver esercitato attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.	<ul style="list-style-type: none">• La nave deve aver esercitato attività di pesca in mare per almeno 120 giorni in ciascuno degli ultimi tre anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda;• Le attività commerciali della nave interessata vengono fermate per almeno 90 giorni consecutivi;• Le perdite economiche risultanti dalla cessazione ammontano a oltre il 30% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolate sulla base del fatturato medio di tale impresa nei precedenti tre anni civili.

Pur accogliendo con soddisfazione la previsione di attuazione delle misure di arresto definitivo e di arresto temporaneo anche nel nuovo Fondo, i requisiti di ammissibilità per l'accesso ai relativi contributi appaiono troppo stringenti. Si ritiene, dunque, che i requisiti di ammissibilità debbano mantenersi in linea con quelli previsti nell'attuale programmazione.

Inoltre, si ritiene importante superare una criticità già riscontrata nel corso delle precedenti programmazioni e legata ai beneficiari degli aiuti alla flotta. Il nuovo regolamento continua, così come per la precedente programmazione, a far esclusivamente riferimento ai



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

RELAZIONE TECNICA

pescatori e proprietari senza, dunque, chiarire se tra i beneficiari degli interventi possano essere inclusi anche gli armatori. Si ritiene, invece, necessario esplicitare che i beneficiari possano essere i proprietari e/o gli armatori.

A seguire, si riportano in specifico allegato (Allegato 1), puntuali osservazioni relative ad alcuni articoli della proposta di Regolamento, dettagliando le possibili modifiche all'attuale formulazione e le motivazioni a supporto. Per semplicità espositiva tali indicazioni sono riportate in tabella.

ALLEGATO 1 - TABELLA SPUNTI E OSSERVAZIONI DI MODIFICA AL NUOVO REGOLAMENTO FEAMP

RIF	PROPOSTA DI REGOLAMENTO	PROPOSTA DI MODIFICA	MOTIVAZIONE A SUPPORTO
Art.3	<p>“pescatore”: qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato;</p>	<p>Inserire l'ulteriore definizione di “Armatore”: <u>colui che ha l'esercizio della nave, indipendentemente dall'esserne o meno il proprietario.</u> <u>Per esercizio della nave si intende quel complesso di funzioni, attività e responsabilità che sono assunte da chi ne ha la gestione.</u></p>	<p>Considerate le specificità del settore della pesca italiano il riferimento alla figura del “pescatore”, quale persona fisica, è idoneo solo per eventuali erogazione di compensazioni e premi di natura socio economica, ovvero di erogazione di sostegno per esigenze formative. Per la maggior parte delle operazioni volte a “Promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine”, il possibile beneficiario non può che essere l'armatore.</p>
Art.3 comma 12	<p>“investimenti produttivi nell'acquacoltura”: gli investimenti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento o l'equipaggiamento di impianti di acquacoltura;</p>	<p>“investimenti produttivi nell'acquacoltura”: gli investimenti per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento o l'equipaggiamento di impianti di acquacoltura, <u>compresa la vendita diretta in azienda.</u></p>	<p>Occorre prevedere anche investimenti in acquacoltura finalizzati alla vendita diretta delle produzioni.</p>
Art.9 comma 6, lett.c)	<p>Se del caso, dei piani di gestione adottati a norma degli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) n. 1380/2013, dei piani di gestione adottati a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e delle</p>	<p>se del caso, dei piani di gestione adottati a norma degli articoli 9 e 10, <u>nonché delle misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche a norma dell'art. 20 del Regolamento (UE) n. 1380/2013, dei piani di gestione adottati a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e delle</u></p>	<p>Si ritiene che la gestione degli stock demersali debba passare attraverso l'elaborazione di misure tecniche adottate dallo Stato membro e pertanto la Commissione, nella valutazione del Programma, deve tener conto anche di tali</p>

	raccomandazioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca applicabili all'Unione;	raccomandazioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca applicabili all'Unione.	misure.
Art.12, comma 2	Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di attuazione dell'operazione e per un periodo di cinque anni successivo all'esecuzione del pagamento finale a detto beneficiario.	Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 per tutto il periodo di attuazione dell'operazione e per un periodo di cinque anni successivo all'esecuzione del <u>collaudo finale a detto beneficiario</u> , pena la revoca <u>ovvero la restituzione pro rata temporis, in relazione alla gravità dell'infrazione commessa, del contributo concesso</u>	Il materiale pagamento finale può avvenire, a causa di problematiche attinenti al bilancio degli Stati, anche mesi dopo che il beneficiario ha concluso l'operazione e l'investimento realizzato è già operativo. Si ritiene, inoltre, che il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 possa determinare la revoca, ovvero una restituzione parziale dell'investimento, in relazione alla gravità dell'infrazione.
Art.13, lett.k)	Investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca in mare per meno di 60 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.	Investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca in mare per meno di 60 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, <u>ad esclusione dei pescherecci soggetti a TAC di cattura e periodi di pesca</u>	Così come indicato non possono essere finanziati investimenti per le tonnare volanti autorizzate alla pesca del tonno rosso e probabilmente anche per altre imbarcazioni che pescano piccoli e grandi pelagici, qualora si preveda un sistema di quote per imbarcazioni.
Art.18 comma 2 lett.a)	Le attività commerciali della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno 90 giorni consecutivi;	Le attività commerciali della nave in questione sono interrotte per un periodo di almeno <u>60</u> giorni consecutivi;	Si ritiene che un'attività di blocco della pesca per 90 giorni sia eccessiva.
Art.18 comma 2 lett.b)	Le perdite economiche dovute all'arresto dell'attività ammontano a più del 30% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni civili precedenti.	Le perdite economiche dovute all'arresto dell'attività ammontano a più del <u>15%</u> del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni civili precedenti.	Si ritiene che il 30% del fatturato sia eccessivo, anche perché le risorse finanziarie erogate per l'arresto definitivo sono di gran lunga inferiore al reddito che le aziende avrebbero ricavato nel periodo di fermo

Art.18, comma 3 lett. a)	Ai proprietari di pescherecci che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all'anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.	Ai proprietari ovvero armatori di pescherecci che sono registrati come pescherecci in attività e hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni all'anno nel corso degli ultimi tre anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.	Il mancato reddito dovuto alla misura di arresto temporaneo è per gli armatori.
Art.23, comma 3	Il sostegno agli investimenti produttivi nell'acquacoltura di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 di detto Regolamento.	Il sostegno agli investimenti produttivi nell'acquacoltura di cui al presente articolo può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di cui all'articolo 52 del Regolamento (UE) [regolamento recante disposizioni comuni] e InvestEU, in conformità dell'articolo 10 di detto regolamento, ad esclusione nel caso in cui il beneficiario sia una PMI	In Italia nel settore della pesca difficilmente si riesce ad operare con gli strumenti finanziari.
Art.25, comma 1	Il FEAMP può sostenere investimenti nella trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tale sostegno contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013.	Il FEAMP può sostenere investimenti nella trasformazione, ai sensi dell'art.4 comma 21 del regolamento (UE) 1224/2009, di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tale sostegno contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura secondo quanto previsto all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (UE) n. 1379/2013.	L'integrazione è riconducibile all'esigenza di Occorre definire quali sono i processi di trasformazione.
Allegato III	Articolo 16 Investimenti a favore di piccoli pescherecci costieri tasso di cofinanziamento è pari al 30%	Aumentare il tasso di cofinanziamento al 40%	In considerazione delle condizioni di ammissibilità previste e delle performance attuative di misure analoghe nel FEP e FEAMP, si ritiene che il 30% sia un tasso di cofinanziamento troppo basso